

Roma, 22 aprile 2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 171 – ANNO SPORTIVO 2015 - 2016

Prot. n. 1921

Il giudice sportivo nazionale

Premesso che

- in data odierna riceveva comunicazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Area 3, Avv. Andrea Manes, emessa in data 21/4/2016, con la quale il medesimo dichiarava la propria incompetenza per l'applicazione delle previste sanzioni relative alle infrazioni rilevate e contestate nella gara del Campionato categoria serie B maschile, tra Hockey Avezzano – HC Potenza Picena del 17.4.2016;

- ai fini della decisione sono stati acquisiti i documenti allegati alla predetta comunicazione, tra cui, referto di gara e supplemento ad esso;

Tanto premesso il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza ex art. 101 RdG e art. 35 dello Statuto Federale sanziona:

DI BATTISTA Tomas, portiere dell'Hockey Avezzano: **con la squalifica di 1 giornata** per essere stato espulso definitivamente per proteste nei confronti degli arbitri, ai sensi dell'art. 82, 1° comma, lett. a) RdG.

DI BATTISTA Tomas, portiere dell'Hockey Avezzano: **con la squalifica di 10 giornate**, per minacce aggravate dall'utilizzo del bastone da hockey come arma impropria e tentativo di aggressione nei confronti della coppia arbitrale, con evento non verificatosi grazie solo all'intervento di alcuni compagni di squadra dello stesso. Pena così determinata in base alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 82, 1° comma lett. c) RdG, nonché delle aggravanti di cui all'art. 38 lett. h), avendo commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare e all'art. 38 lettera n) per aver l'infrazione concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico.

GILL Yadwinder Singh, atleta dell'Hockey Avezzano: **con la squalifica di 2 giornate**, per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti della coppia arbitrale.

Sodalizio Hockey Avezzano: **ammenda di Euro 750,00**, in applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 33, comma 3 lett. b) e comma 4, ultimo periodo, RdG., 81, 1° comma, lett. a), RdG e della disposizione di cui alla Circolare n. 3 anno sportivo 2015-2016 (c.d. Circolare Ammende), per intemperanze dei sostenitori di particolare gravità. Si è ritenuto di applicare l'extra-malus previsto nella Circolare n. 3 citata, essendo stato rilevato un atteggiamento particolarmente violento, sia con l'ostacolare agli arbitri il raggiungimento degli spogliatoi, sia

successivamente, con lo scaglio di oggetti contro le pareti degli stessi spogliatoi, una volta raggiunti dagli arbitri, il tutto accompagnato da ingiurie ed urla, tanto da costringere gli stessi arbitri a restare per qualche minuto in più negli spogliatoi in attesa che la situazione si calmasse. La posizione dell'Hockey Avezzano è altresì aggravata dalla mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica da parte dei Dirigenti o altri tesserati dello stesso Sodalizio.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Roberto Catucci

